

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVERI, COMMERCIO, LOMBARDO, LUCCHESI,
LO MONTE, ANTONIONE, GAVA, RIA**

Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Presentata il 12 dicembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache degli ultimi mesi hanno fatto emergere uno scenario di indebite appropriazioni di soldi pubblici e di uso disinvolto di cariche pubbliche per arricchimento personale, alimentando ulteriori e diffuse insofferenze e ostilità nei confronti di tutti coloro che hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con la politica.

Infatti chi oggi sperpera, o peggio ruba, le risorse della comunità è doppiamente colpevole, non solo per uno squallido episodio di latrocinio ma anche per il grave danno perpetrato all'imma-

gine delle istituzioni e del sistema democratico.

Ben vengano, dunque, provvedimenti come quello recentemente approvato dal Parlamento sui costi della politica, che si muove nel solco della sensibile riduzione dei costi istituzionali, già peraltro avviata con la cosiddetta « *spending review* », e che in un momento storico come quello che stiamo vivendo, anche per le citate ragioni, può contribuire a migliorare la percezione della politica da parte della gente comune e a ricucire lo strappo che oggi la divide dalle istituzioni.

Certamente i risparmi conseguibili consentono di scalfire, nel *mare magnum* dei costi della politica, soltanto la punta di un *iceberg*.

Non possiamo certamente più nasconderci, infatti, che ogni anno tali costi, diretti e indiretti, ammontano a circa 23,9 miliardi di euro, pari a circa l'1,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL), dei quali, ad esempio, circa 4,6 miliardi di euro sono destinati agli oltre 24.000 consiglieri di amministrazione, alle consulenze e al funzionamento degli organi delle società partecipate dello Stato.

È dunque davvero arrivato il momento che da parlamentari superiamo l'approccio solo demagogico ed emotivo della questione, passando alla concretezza fattiva, proponendo modifiche normative

che contribuiscano a razionalizzare la giungla retributiva delle varie voci di rimborso e l'impianto su cui poggia il sistema dei trattamenti economici degli incarichi istituzionali e di quelli dirigenziali statali.

Non è solo la società civile democratica a chiedercelo, ma la coscienza di tutti noi.

Con la presente proposta di legge si intende fissare come unico parametro di riferimento per il calcolo del trattamento economico degli incarichi pubblici l'assegno della più alta carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, essendo questi posto al vertice della piramide delle cariche istituzionali.

Per tutti gli altri incarichi il trattamento non potrà superare una percentuale rapportata a tale limite.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo).

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo, incluse le indennità e le voci accessorie, dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo è commisurato, nei limiti massimi, all'assegno personale spettante al Capo dello Stato ai sensi della legge 23 luglio 1985, n. 372, nelle seguenti percentuali:

a) non superiore all'80 per cento per il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) non superiore al 70 per cento per i Ministri;

c) non superiore al 60 per cento per i sottosegretari di Stato;

d) non superiore al 55 per cento per i senatori e per i deputati;

e) non superiore al 70 per cento per i presidenti delle regioni;

f) non superiore al 50 per cento per i consiglieri e gli assessori regionali;

g) non superiore al 50 per cento per i sindaci, per i presidenti delle province, con popolazione residente superiore a un milione di abitanti, non superiore al 35 per cento per gli assessori comunali e per gli assessori delle medesime province e non superiore al 30 per cento per i consiglieri comunali e provinciali delle stesse province.

2. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo, incluse le inden-

nità e le voci accessorie spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura tale che non superi il 55 per cento dell'assegno personale spettante al Capo dello Stato ai sensi della legge 23 luglio 1985, n. 372 »;

b) l'articolo 2 è abrogato.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge e fino allo scadere del mandato, il trattamento annuo onnicomprensivo dei titolari delle cariche di cui al comma 1 sia già inferiore al corrispondente limite ivi indicato, questo non può essere aumentato e, se superiore, deve essere ridotto fino al raggiungimento dello stesso.

4. Per i titolari di cariche pubbliche elettive che sono titolari anche di una carica di Governo, al trattamento economico relativo alla carica pubblica elettiva si aggiunge quello pari alla differenza tra il trattamento economico annuo onnicomprensivo superiore e quello inferiore.

5. Per i titolari di una carica pubblica elettiva di cui alla lettera g) del comma 1, si tiene conto dei dati contenuti nel più recente censimento generale della popolazione elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per le medesime cariche elettive relative ai comuni e alle province con popolazione inferiore a un milione di abitanti, il trattamento economico annuo onnicomprensivo è proporzionalmente ridotto in base alla popolazione residente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma 5.

7. Eventuali rimborsi riconosciuti dalle rispettive amministrazioni ai titolari delle cariche pubbliche elettive di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 possono

essere corrisposti solo dietro presentazione di rendicontazione documentale delle spese effettivamente sostenute.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle corrispondenti cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Modifica dei limiti in materia di trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

1. L'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« ART. 23-ter. — *(Disposizioni in materia di trattamenti economici).* — 1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, non può superare il 60 per cento dell'assegno personale spettante al Capo dello Stato ai sensi della legge 23 luglio 1985, n. 372. In caso di trattamento economico superiore, esso deve essere ridotto fino al raggiungimento del predetto limite. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di

pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti delle autorità amministrative indipendenti, ai dirigenti pubblici, compresi i dirigenti esterni delle amministrazioni statali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai consulenti, ai titolari di qualunque incarico affidato dallo Stato e ai dirigenti delle società o delle aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 che è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza e non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

4. Le società private che percepiscono contributi pubblici per un importo superiore a un terzo del totale del proprio volume di affari non possono stabilire per nessuno dei propri amministratori, dipendenti o consulenti, compensi superiori al 60 per cento dell'assegno personale spettante al Capo dello Stato ai sensi della legge 23 luglio 1985, n. 372, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0066940